<

DIRITTO AGROALIMENTARE E SCIENZA APERTA
Workshop Zoom, organizzato in collaborazione con
l'Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta
Università di Trento , 21-5-2021

Proprietà intellettuale e scienza aperta nel settore agroalimentare

La tutela delle risorse genetiche tra tradizione, innovazione e sostenibilità

Lorenza Paoloni, Università del Molise

lorenza.paoloni@unimol.it

Risorse genetiche

- Interazione con l'uomo
- Diversità genetica, biodiversità
- Trasferimento intergenerazionale non solo dell'elemento materiale rappresentato dalla risorsa fitogenetica intesa come bene-cosa ma anche della sua componente immateriale costituita dal patrimonio genetico che la contraddistingue e la caratterizza
- Ruolo delle comunità locali e autoctone e degli agricoltori di tutte le regioni del mondo
- Sicurezza alimentare
- Farmers' Rights (art. 9 ITPGRFA) ➡ diritto "collettivo" inedito ed, al contempo, antitetico ai più affermati diritti di proprietà intellettuale, contraddistinti, diversamente, dal carattere individuale del rapporto che si instaura tra il soggetto ed il bene

ITPGRFA e Farmers' Rights

Food and Agriculture Organization of the United Nations

The International Treaty ON PLANT GENETIC RESOURCES FOR FOOD AND AGRICULTURE

INTERNATIONAL TREATY ON PLANT GENETIC RESOURCES FOR FOOD AND AGRICULTURE
FOURTH MEETING OF THE AD HOC TECHNICAL EXPERT GROUP ON FARMERS' RIGHTS (PART I)
4 – 7 May 2021
REPORT

Options for encouraging, guiding and promoting the realization of Farmers' Rights as set out in Article 9 of the International Treaty

lorenza.paoloni@unimol.it

Il valore economico delle risorse genetiche

- Le risorse genetiche, analogamente a quanto è stato già espresso più in generale per la biodiversità anche in documenti della Commissione, rilevano come beni aventi un valore "economico", essendo anche esse parte di quel "capitale naturale" che l'umanità deve preservare in quanto fonte di ricchezza
- Secondo l'economia classica la biodiversità è una risorsa (o un insieme di risorse) "caratterizzata da scarsità relativa e da sostituibilità al pari di qualsiasi altro bene scambiabile su un mercato. Al contrario, per l'ecologia (e per l'economia ecologica) la biodiversità è caratterizzata da scarsità assoluta, e la risorsa biologica, e più in generale il capitale naturale, non è sostituibile" (Marino-Piotto)

La Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030. Riportare la natura nella nostra vita

- **Valore economico** della biodiversità autoctona, quale capitale naturale fortemente minacciato anche dalla recente crisi mondiale da Covid-19
- Investimenti specifici nel capitale naturale, quali il ripristino degli habitat ricchi di carbonio e il potenziamento delle attività agricole rispettose dell'ambiente, "sono considerati tra le cinque politiche più importanti di risanamento del bilancio in quanto offrono moltiplicatori economici elevati e un impatto positivo sul clima"
- Sicurezza alimentare in quanto il rischio che si corre è che i sistemi alimentari, non solo del nostro continente ma dell'intero pianeta, possano venir depauperati e con essi viene messo a repentaglio anche il sistema generale della nutrizione degli esseri umani che trae beneficio proprio dalla diversità delle colture e degli animali presenti nelle zone rurali.
- Obiettivo ambizioso, che si prefigge la UE, è di garantire entro il 2050 che tutti gli **ecosistemi del pianeta** siano **ripristinati, resilienti e adeguatamente protetti** applicando il principio del **"guadagno netto**", ovvero restituendo alla natura più di quanto le viene sottratto
- Visione olistica

REGOLAMENTO (UE) N. 511/2014

sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione

- **Art.2**: Il regolamento si applica alle risorse genetiche sulle quali gli Stati esercitano diritti sovrani e alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche, detenute dalle comunità locali e indigene, alle quali è dato accesso dopo l'entrata in vigore del protocollo di Nagoya nell'Unione. Esso si applica inoltre ai benefici derivanti dall'utilizzazione di tali risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche
- **D. lgs. 26 ottobre 2020 , n. 153**, Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 511/2014 in particolare per la violazione degli obblighi di cui agli articoli 4 (obblighi degli utilizzatori) e 7 (monitoraggio della conformità dell'utilizzatore)
  - **Art. 3**: Le attività di vigilanza, di accertamento e irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto, sono esercitate dai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, dell'università e della ricerca, della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali, in qualità di autorità nazionali competenti per l'attuazione del regolamento e dalle Regioni

Commissione UE 2013: Risorse genetiche in agricoltura – dalla conservazione all’uso sostenibile

Obiettivo da prendere in considerazione nelle seguenti politiche di interesse per gli agricoltori europei:

- **la politica di sviluppo rurale**, attraverso le relative **misure agro-ambientali**, per individuare pratiche agricole idonee, e attraverso il partenariato europeo per **l'innovazione**, per integrare le esigenze della prassi con le attività di ricerca e promuovere l'interazione tra i soggetti coinvolti;
- **la politica di ricerca e innovazione** con il suo programma quadro Orizzonte 2020, per rafforzare la base di conoscenze sulla diversità genetica in agricoltura.

UNDROP 20 – Dichiarazione dei diritti dei contadini – art. 19

- Articolo 19
- 1. I contadini e le altre persone che lavorano in zone rurali hanno il diritto alle sementi, in conformità con l'articolo 28 della presente Dichiarazione, che comprende:
- (a) il diritto alla protezione delle conoscenze tradizionali relative alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;
- (b) il diritto di partecipare equamente alla ripartizione dei benefici che derivino dall'utilizzo di risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;
- (c) il diritto di partecipare ai processi decisionali sulle questioni riguardanti la conservazione e l'uso sostenibile di risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;
- (d) il diritto di mettere da parte, utilizzare, scambiare e vendere le sementi da loro prodotte o i loro materiali di moltiplicazione;
- **8. Gli Stati devono far sì che le politiche sulle sementi, sulla protezione della varietà vegetali e le altre leggi di proprietà intellettuale, i sistemi di certificazione e le leggi sulla commercializzazione delle sementi rispettino e prendano in considerazione i diritti, i bisogni e le realtà dei contadini e delle altre persone che lavorano in zone rurali.**

Legge Biodiversità
L. 1° dicembre 2015, n. 194, Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare

- risorse genetiche autoctone di interesse alimentare ed agrario sono costituite dal materiale genetico di origine vegetale, animale e microbica, avente un valore effettivo o potenziale per l'alimentazione e per l'agricoltura
- **agricoltori custodi** (e allevatori custodi), devono impegnarsi presso l'azienda agricola ovvero **in situ** nelle attività di **conservazione delle risorse genetiche a rischio di estinzione o di erosione genetica**
- Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare composta da strutture locali, regionali e nazionali per la conservazione del germoplasma ex situ
- Le risorse genetiche locali non possono essere oggetto, in ogni caso, di protezione tramite privativa per ritrovati vegetali ai sensi della (UPOV), né sono brevettabili le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario anche parzialmente derivate da quelle iscritte nell'Anagrafe e neppure le loro parti e componenti, ai sensi del ITPGRFA
- Comunità del cibo e della biodiversità (alleanza tra agricoltori e consumatori)

Tutela risorse genetiche nell'ordinamento italiano: esperienze regionali

- **L.r. Sardegna ,7 agosto 2014, n. 16, art. 4** (Repertori regionali), ripropone una formula già peraltro sperimentata dalle altre, anche più remote, leggi regionali: «*Fatti salvi i diritti degli agricoltori su ogni pianta coltivata o animale allevato, le risorse genetiche sono iscritte in appositi repertori regionali, tenuti dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale o da enti o organismi a ciò autorizzati con apposito provvedimento della Giunta regionale. Il patrimonio delle risorse genetiche di tali piante e animali appartiene alle comunità locali, all'interno delle quali sono equamente distribuiti i benefici, così come previsto dall'art. 8, lett. j), della Convenzione di Rio sulla biodiversità (1992) ratificata con la legge n. 124 del 1994*».
- Attribuzione poteri gestori specifici del patrimonio immateriale alle comunità locali che hanno preservato, migliorato ed utilizzato attraverso i beni fisici costituiti proprio dalle varietà vegetali ed animali considerate una comune eredità culturale e biologica da trasmettere alle generazioni future